

OGGETTO: **Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Conversione in Legge D.L. “Cura Italia”**

Publicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del D.L. “Cura Italia”. Tra le misure di maggior interesse per le imprese rappresentate si segnalano:

- rivisitazione della disciplina in materia di ammortizzatori sociali per l'emergenza Covid-19;
- ampliamento dei requisiti di accesso al Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”;
- anticipo al 1° gennaio 2020 dell'efficacia delle disposizioni i riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi (ad esempio, differimento al 30 settembre del termine per la presentazione del Modello 730);
- si stabilisce che il credito d'imposta per botteghe e negozi non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito;
- istituzione di un tavolo di crisi per il turismo presso il Ministero per i beni e le attività al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 e valutare l'adozione delle opportune iniziative;
- la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 vale anche per i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

Facendo seguito alla Circolare Fipe n. 26/2020, si comunica che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, [c.d. Cura Italia] recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”.

Durante l'iter di conversione in legge sono state **integralmente confermate le disposizioni di cui agli artt. 23 “Congedo per emergenza Covid19” - 24 “Estensione durata permessi retribuiti legge 104/92” - 25 “Bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting per emergenza COVID-19” - 51 “Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei Confidi di cui all'art. 112 del TUB” - 55 “Misure di sostegno finanziario alle imprese” - 56 “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19” - 57 “Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia” - 60 “Rimessione in termini per i versamenti” - 63 “Premio ai lavoratori dipendenti” - 64 “Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro” - 69 “Proroga versamenti nel settore dei giochi”, per l'esame delle quali si rinvia alla Circolare Fipe n. 26/2020 e dell'art. 91 “Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento”, sul quale si rinvia alla Circolare Fipe n. 33/2020.**

Di converso, alcune disposizioni, sia con riferimento alle misure a sostegno del lavoro, sia con riguardo a quelle a sostegno della liquidità delle imprese, sono state parzialmente modificate.

Si segnalano, di seguito, le modifiche di maggior interesse per il settore rappresentato:

1. Misure a sostegno del lavoro

- **Articolo 19 “Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario”**

Il nuovo comma 2 prevede per i datori di lavoro che presentano la domanda di assegno ordinario, il venir meno dell'obbligo di consultazione sindacale così come era stato previsto precedentemente. Viene confermata, in ogni caso, ai fini dell'accoglimento della domanda il termine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Il comma 10-bis introdotto per coordinare la legge di conversione in commento con il testo del d.l. n.9/2020 abrogato dallo stesso provvedimento, prevede che i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 marzo 2020 (comuni della cosiddetta zona rossa) nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi.

- **Articolo 19-bis “Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine”**

Ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui al provvedimento in commento, è consentita la possibilità, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione in deroga alle seguenti previsioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

- (art. 20, comma 1, lettera c e art. 32, comma 1, lettera c), presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
- (art. 21, comma 2) cosiddetto stop & go - intervallo tra due contratti.

- **Articolo 22 “Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga”**

Il nuovo art. 22 precisa che l'accordo necessario per l'accoglimento della domanda necessaria alla concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti ma anche **per i datori di lavoro che, a prescindere dal requisito dimensionale, hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Per i datori di lavoro con unità produttive e/o operative site in almeno cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di cassa in deroga può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Decreto Interministeriale del 24/03/2020

I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della "zona rossa" nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al presente articolo.

Al di fuori dei casi previsti per i comuni della "zona rossa" per i datori di lavoro con unità produttive situate nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, nonché per i nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni ma hanno lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle stesse, possono essere riconosciuti trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di nove settimane, autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione.

- **Articolo 39 “Disposizioni in materia di lavoro agile”**

Il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavoratori per i dipendenti disabili (di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità (di cui alla medesima legge) è stato esteso dal 30 aprile 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,

E' riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile oltre che ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, anche a quelli immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse

- **Articolo 44-bis “Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020”**

Ai titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni della "zona rossa" siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, è riconosciuta un'indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito

- **Articolo 46 “Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”**

Viene modificata l'intestazione dell'articolo che con la versione in commento è più aderente al contenuto della disposizione poiché viene inserito il riferimento generico alla sospensione dei licenziamenti e non solo delle impugnazioni.

Inoltre si prevede che l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo, precluso per 60 giorni così come la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, non si applica alle ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.

2. Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

- **Abrogazione dell'art. 49 recante disposizioni in ordine al Fondo centrale di garanzia per le PMI**

La norma era finalizzata a rafforzare le misure di sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese al fine di contrastare gli effetti innescati dall'emergenza epidemiologica in atto sull'economia nazionale.

La disposizione è stata abrogata dall'art. 13 del D.L. n. 23/2020, c.d. “Liquidità”, che ha previsto una nuova disciplina, disponendo un ulteriore rafforzamento del Fondo di Garanzia per piccole e medie imprese, con la previsione, tra l'altro, di una garanzia statale automatica e gratuita, a copertura del 100% dei finanziamenti di importo non superiore a 25.000 euro, sempre che l'importo non superi il 25% dell'ammontare dei ricavi (cfr. Circolare Fipe n. 52/2020).

- **Articolo 49-bis “Fondo di garanzia per le PMI nei Comuni di cui all’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020”**

La disposizione prevede che, fino al 2 marzo 2021, l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni colpiti dall’epidemia di COVID-19 come individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 (ex “zona rossa”, più specificamente nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; nella Regione Veneto, il Comune di Vò).

Le percentuali di copertura della garanzia a titolo gratuito sono previste nella misura massima consentita dalla normativa ordinaria del Fondo (80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione). L’articolo consente, a determinate condizioni, di estendere l’intervento a imprese ubicate in aree diverse da quelle sopraindicate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Per le finalità previste dall’articolo in esame, il Fondo viene rifinanziato nella misura di 50 milioni di euro per il 2020.

- **Articolo 54 “Attuazione del Fondo solidarietà mutui prima casa, cd. ‘Fondo Gasparrini’”**

Come si ricorderà, la disposizione in commento prevede che, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, possano accedere ai benefici del fondo di solidarietà mutui “prima casa” (art. 2, commi da 475 a 480 della Legge n. 244/2007) anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre del 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso previste dal Governo.

Nel corso dell’esame di conversione in Legge, sono stati ampliati alcuni requisiti di accesso al Fondo: è aumentato a 400.000 euro l’importo massimo del mutuo e sono inclusi i mutui già ammessi ai benefici per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate, nonché i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.

E’ bene inoltre ricordare che l’art. 12 del Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) ha chiarito che nell’ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani (cfr. sul punto, Circolare Fipe n. 53/2020).

- **Articolo 54 quater “Sospensione dei mutui per operatori economici vittime di usura”**

La disposizione è stata **introdotta in sede di conversione** e dispone la sospensione per l’anno 2020 delle rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura (art. 14 Legge n. 108/1996), nonché la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi relativi a tali mutui.

Le rate sospese dovranno essere rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate.

Inoltre, comma 2 - fermo restando quanto previsto dall’articolo 83 in materia di sospensione dei termini – prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2020 tutti procedimenti esecutivi relativi ai mutui erogati dal citato Fondo.

3. Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- **Articolo 61 “Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria”**

In corso di conversione è stato sistematizzato il perimetro dei versamenti coinvolti nella sospensione, precisando che riguarda:

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che i datori di lavoro effettuano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sull'iva in scadenza nel mese di marzo 2020.

- **Articolo 61-bis “Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione redditi precompilata 2020”**

La disposizione, introdotta *ex novo* durante l'esame parlamentare, anticipa dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi prevista nell'art. 16-bis del D.L. n. 124/2019 (ad esempio, differimento al 30 settembre del termine per la presentazione del Modello 730), con la sola eccezione relativa alle norme che impongono all'Agenzia delle Entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito internet, per le quali viene mantenuta l'efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il comma 2 posticipa al 5 maggio 2020 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

- **Articolo 62 “Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi”**

Come evidenziato nella Circolare Fipe n. 26/2020, la disposizione in oggetto sospende - per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato - gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Il comma 1 chiarisce ora che restano ferme le disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 di cui all'articolo 61-bis, introdotto al Senato a seguito dell'abrogazione del DL n. 9/2020 disposta dal provvedimento in esame. Inoltre, in sede d'esame il comma 7 è stato abrogato dall'articolo 9 del DL Liquidità.

- **Articolo 65 “Credito d'imposta per botteghe e negozi”**

Come si ricorderà, la disposizione in esame riconosce per l'anno 2020 un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione per il mese di marzo 2020 relativo a immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (vale a dire negozi e botteghe) e ha come beneficiari gli esercenti attività d'impresa, eccetto le attività indicate agli allegati 1 e 2 del DPCM dell'11 marzo 2020 (vale a dire quelle che hanno potuto proseguire la propria attività).

Nel corso dell'*iter* di conversione in legge, è stato **introdotto**, inter alia, **un nuovo comma 2-bis**, il quale stabilisce che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito.

Sul punto, si segnala che l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, ha chiarito la richiesta può essere avanzata tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalla medesima Agenzia, il codice tributo “6914” denominato “Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”, utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.

- **Articolo 68 “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”**

La disposizione, come si ricorderà, prevede il differimento dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

I versamenti oggetto di temporanea sospensione dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Inoltre, viene previsto che lo stesso regime si applichi anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

Durante l'esame parlamentare, è stato introdotto il comma 2-bis, ai sensi del quale si precisa che per le persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 (Comuni ex “zona rossa”), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi Comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui sopra decoreranno dalla medesima data del 21 febbraio 2020.

Si confermano, infine:

- il **differimento al 31 maggio 2020** del termine di versamento del 28 febbraio, relativo alla cosiddetta «*rottamazione-ter*», nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di c.d. «saldo e stralcio»;
- lo **slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità** che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, i quali, a legislazione vigente (cfr. articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999), scadrebbero, rispettivamente, nel 2021, nel 2022 e nel 2023.

4. Ulteriori disposizioni d'interesse per le categorie rappresentate

- **Articolo 72-bis “Sospensione pagamenti delle utenze”**

L'articolo 72-bis, **introdotto nel corso dell'esame di conversione**, riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 4 del D.L. n. 9/2020. L'articolo demanda all'ARERA (l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) di prevedere, per i Comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, **la sospensione temporanea fino al 30 aprile 2020 dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani**. L'ARERA dovrà altresì disciplinare le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati temporaneamente sospesi nonché, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto al canone di abbonamento alle radioaudizioni, il versamento delle somme oggetto di sospensione avverrà, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

- **Articolo 72-ter “Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati”**

L'articolo, **introdotto in sede di conversione**, è volto a far fronte alle difficoltà delle imprese operanti nei primi territori più colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel rispettare le scadenze previste dai piani di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA.

A tal fine, si prevede che i soggetti beneficiari di mutui agevolati concessi da INVITALIA a favore di imprese ubicate nei territori dei primi Comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 (di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020) possano beneficiare della sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.

Tale beneficio trova applicazione anche se è stata già adottata da INVITALIA la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il suo recupero. INVITALIA procederà - su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro 60 giorni dalla data del 2 marzo 2020 - alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

- **Articolo 72-quater “Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza COVID-19”**

L'articolo 72-quater – **di nuova introduzione** - prevede l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di un **Tavolo di confronto sul comparto turistico al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 e valutare l'adozione delle opportune iniziative**. Dovranno partecipare al Tavolo i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria.

In sede di esame delle problematiche connesse all'emergenza, si dovrà dare **prioritario riferimento alle misure compensative** necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, nonché alle **esigenze di sostegno e gli interventi strutturali in favore delle attività più esposte**, al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e di veicolare il complesso dei valori distintivi dell'offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali.

- **Articolo 103 “Sospensione termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”**

L'articolo 103, come modificato in sede di conversione, dispone con efficacia retroattiva la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti legge sull'emergenza epidemiologica in corso e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese.

Come precisato al comma 1-bis – introdotto nel corso dell'esame parlamentare - **rientrano nella sospensione, tra gli altri, anche i termini** relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini **di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali**.

Per una lettura integrale del provvedimento si rinvia al testo del Decreto Legge coordinato con le modifiche introdotte con la Legge di conversione (allegato 1).


Inoltre, per ciò che attiene alle novità in materia di ammortizzatori sociali si rinvia alla lettura del documento che le sintetizza (allegato 2).

Per una lettura analitica e sistematica delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, si rinvia, invece, alla “Guida al Fondo d’Integrazione Salariale – Emergenza Coronavirus” aggiornata alla luce delle novità introdotte dalla legge di conversione in commento (vedi Circolare FIPE n. 48/2020), consultabile al seguente link: <https://forms.gle/HjEkv42Z4dwTaaKR8>

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

Roberto Calugi



Allegati 2

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare FIPE n. 62/2020 Circolare FIPE n. 60/2020 Circolare FIPE n. 59/2020 Circolare FIPE n. 58/2020 Circolare FIPE n. 57/2020 Circolare FIPE n. 56/2020 Circolare FIPE n. 55/2020 Circolare FIPE n. 54/2020 Circolare FIPE n. 53/2020 Circolare FIPE n. 52/2020 Circolare FIPE n. 48/2020 Circolare FIPE n. 45/2020 Circolare FIPE n. 43/2020 Circolare FIPE n. 42/2020 Circolare FIPE n. 41/2020 Circolare FIPE n. 40/2020 Circolare FIPE n. 39/2020 Circolare FIPE n. 38/2020 Circolare FIPE n. 37/2020 Circolare FIPE n. 36/2020 Circolare FIPE n. 35/2020 Circolare FIPE n. 34/2020 Circolare FIPE n. 33/2020 Circolare FIPE n. 32/2020 Circolare FIPE n. 31/2020 Circolare FIPE n. 30/2020 Circolare FIPE n. 29/2020 Circolare FIPE n. 28/2020 Circolare FIPE n. 27/2020 Circolare FIPE n. 26/2020 Circolare FIPE n. 25/2020 Circolare FIPE n. 24/2020 Circolare FIPE n. 23/2020 Circolare FIPE n. 20/2020 Circolare FIPE n. 19/2020 Circolare FIPE n. 17/2020 Circolare FIPE n. 16/2020 Circolare FIPE n. 14/2020		Decreto Cura Italia; fondo di garanzia PMI; Fondo Gasparrini; misure di sostegno finanziario; supporto alla liquidità; sospensione ritenute, contributi e premi; sospensione adempimenti fiscali e contributivi; premio ai dipendenti; credito d’imposta per sanificazione; credito d’imposta botteghe e negozi; proroga versamenti settore giochi; cassa in deroga; fondo integrazione salariale; ammortizzatori sociali; indennità autonomi; sospensione termini amministrativi; tavolo per il turismo;